

Giurisprudenza sugli usi civici

In tema di usi civici, l'istanza di legittimazione di cui all'art. 9 l. 16 giugno 1927 n. 1766, se necessariamente integra la rinuncia a far valere qualsiasi pretesa di proprietà esclusiva sul fondo, non per questo preclude allo stesso istante di agire per l'accertamento dell'esistenza di diritti sull'area, aventi diversa natura.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez.II, 18/04/2002, n.997 PARTI IN CAUSA Arcoleo C. Commissario usi civici Commissario usi civici e altri RIFERIMENTI NORMATIVI L 16/06/1927 n.1766 Art.9

In tema di usi civici, l'art. 12, comma 2, l. 16 giugno 1927 n. 1766, nel vietare ai comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11, e cioè quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal ministero per l'economia nazionale (poi ministero dell'agricoltura, oggi Regione), senza porre alcun limite a tale potere autorizzativo. Nè l'art. 41 del Regolamento per la esecuzione della predetta legge fondamentale sul riordinamento degli usi civici - che, del resto, costituisce fonte di normazione secondaria - contiene alcuna espressione dalla quale si possa desumere la volontà di esigere che il pur consentito mutamento di destinazione delle terre gravate sia mantenuto nell'ambito agro - silvo - pastorale. Ne consegue che l'autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico avanzate dai comuni e dalle associazioni agrarie e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità degli abitanti, è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, igienico - sanitaria, turistica, ambientale od altra. Cass. civ., Sez.II, 30/01/2001, n.1307

PARTI IN CAUSA Comunità montana Alto Sangro e Altopiano Cinque Miglia C. Com. Rionero Sannitico Com. Rionero Sannitico e altri FONTE Mass. Giur. It., 2001 Dir. e Giur. Agr., 2001, nota di DEL PAPA RIFERIMENTI NORMATIVI L 16/06/1927 n.1766 Art.12 RD 26/02/1928 n.332 Art.41

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 l. n. 394 del 1991, in sede di istituzione di un parco nazionale, restano salvi "ex lege" i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini, del luogo: non è necessaria, pertanto, apposita menzione nell'atto di istituzione del parco e dell'Ente parco.

Cons. Stato, Sez.VI, 21/08/2000, n.4518 PARTI IN CAUSA Unione naz. assoc. venatorie it. U.N.A.V.I. Unavi e altri C. Pres. Cons. Pres. Cons. e altri FONTE Riv. Giur. Mezzogiorno, 2001, 324 RIFERIMENTI NORMATIVI L 06/12/1991 n.394 Art.11

In sede di istituzione di un parco nazionale non è necessario prevedere espressamente la salvezza degli usi civici delle collettività locali, discendendo questa direttamente dall'art. 11 comma 5 l. 6 dicembre 1991 n. 394.

Cons. Stato, Sez.VI, 21/08/2000, n.4518 PARTI IN CAUSA Unione naz. assoc. venatorie it. U.N.A.V.I. Unavi e altri C. Pres. Cons. Pres. Cons. e altri FONTE Riv. Giur. Ambiente, 2001, 259, nota di PROVENZALI Giur. It., 2001, 394

In tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente

difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, e caratterizzata da una spiccata interferenza tra interesse pubblico e privato, ha indotto il legislatore ad attribuire al Commissario, con l'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, il potere di procedere, anche d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge, ciò che, anche se non comporta piena deroga ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova, implica comunque una notevole attenuazione del rigore di tali principi, consentendo al Commissario stesso quanto meno di colmare le lacune probatorie in cui siano potute incorrere le parti interessate, attraverso un'indagine storico - documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia.

Cass. civ., Sez.II, 06/12/2000, n.15510 PARTI IN CAUSA Soc. S.T.E.M.A.R. C. Ferrari e altri FONTE Mass. Giur. It., 2000 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2697 L 16/06/1927 n.1766 Art.29 L 16/06/1927 n.1766 Art.1

E' inammissibile la reviviscenza degli usi civici legittimamente liquidati su di un terreno acquistato "iure privatorum", in virtù di una delibera di destinazione del comune.

Cass. civ., Sez.II, 14/07/2000, n.9358 PARTI IN CAUSA Com. Pizzoferrato C. Soc. Lamfor Soc. Lamfor e altri FONTE Mass. Giur. It., 2000 RIFERIMENTI NORMATIVI L 16/06/1927 n.1766 L 10/07/1930 n.1078

Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 dell'abrogato d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi uti cives e non "uti singuli": ricorre la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso della pubblica via; si ha invece la seconda ipotesi quando il passaggio venga esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per effetto di una particolare autorizzazione ovvero perchè appartenenti ad una particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. In tale seconda ipotesi il passaggio è in realtà effettuato non in ragione della facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via pubblica, bensì in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente identificati ma svolgenti particolari attività.

Cass. civ., Sez.III, 13/05/2002, n.6811

La "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione delle servitù, postula un comportamento del proprietario del bene che, volontariamente anche se non spontaneamente e per spirito di liberalità, metta il bene medesimo a disposizione di una collettività di persone considerate "uti cives", consentendone in modo continuativo l'uso, al fine di soddisfare le esigenze di un numero indeterminato di individui.

Cass. civ., Sez.II, 04/06/2001, n.7481

Le servitù di uso pubblico possono costituirsi anche mediante dicatio ad patriam a favore di una comunità indeterminata di soggetti considerati uti cives, su beni di proprietà privata per fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali e pertanto

postulano che il bene privato abbia caratteristiche intrinseche identiche a quelle di un bene demaniale, giacchè altrimenti non sarebbe idoneo a fornire le medesime utilità.
Cass. civ., Sez.II, 19/09/1995, n.9903

Affinchè sorga una servitù di uso pubblico su un'area privata è necessario che l'uso dell'area avvenga ad opera di una collettività indeterminata di individui, considerati non "uti singuli" ma "uti civis", e che tale uso soddisfi una "publica utilitas".
Pret. Tolmezzo, 04/04/1997